Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 124° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 16 novembre 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1983.

Deroghe al divieto di assunzione di pubblici dipendenti stabilito dall'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Considerato che il quarto comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti pubblici, in deroga al generale divieto di assunzioni disposto dal terzo comma del medesimo articolo;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute da amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e da enti pubblici per l'utilizzazione di personale di ruolo e temporaneo al fine di fronteggiare le rispettive imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale delle amministrazioni e degli enti predetti, al fine di consentire ai medesimi di assicurare il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità di procedere ad assunzioni nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro della funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero di grazia e giustizia, fermo restando quanto già disposto con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 1983, con l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1983, con l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 1983, con l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1983 e con l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 1983, è autorizzato a procedere alle seguenti assunzioni:

A) per le esigenze della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria:

centotrentasette coadiutori dattilografi giudiziari, vincitori di concorsi già espletati, da destinare alle corti di appello di Palermo, Messina, Caltanissetta e Napoli;

dieci autisti-trimestralisti, in sostituzione del contingente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 1983;

centottanta coadiutori dattilografi giudiziari-trimestralisti, in sostituzione del contingente di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 1983;

cento coadiutori dattilografi giudiziari-trimestralisti, per gli uffici giudiziari periferici scoperti in organico nella qualifica;

B) per le esigenze della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena:

millecinquecentodiciannove agenti di custodia, da arruolare;

quindici agenti di custodia, da riammettere in servizio;

C) per le esigenze della Direzione generale degli affari civili e libere professioni:

sessanta coadiutori-trimestralisti, in sostituzione del contingente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 1983, per gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti.

Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a riammettere in servizio presso la manifattura tabacchi di Bologna un ingegnere-vice dirigente coordinatore tecnico e ad assumere centotrentaquattro agenti di produzione — idonei in concorsi già espletati — da destinare cinquanta a Trieste, quindici a Chiaravalle, dodici a Venezia, dieci a Lecce, dieci a Torino, cinque a Modena, tredici a Cagliari, otto a Volterra, dieci a Benevento e uno a Pescara.

Art. 3.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere settecentocinquanta unità straordinarie di IV e V categoria per un periodo massimo di novanta giorni ai sensi della legge n. 1376/65 e seicentottantotto unità di ruolo, di cui centocinquantaquattro consiglieri amministrativi (categoria VII/*A*), quaranta revisori (categoria VI), da assegnare al compartimento di Trento per le esigenze della sede di Bolzano, centocinque operatori specializzati di esercizio (categoria V), centoventi operatori specializzati di esercizio (categoria V), da assegnare al compartimento di Trento per le esigenze della sede di Bolzano, centottantadue operatori di esercizio (categoria IV), settanta operatori dei trasporti (categoria IV) e diciassette operatori di esercizio (categoria IV), da assegnare al compartimento di Trento per le esigenze della sede di Bolzano.

Art. 4.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è autorizzato ad assumere cinquanta unità con rapporto temporaneo, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, da adibire prevalentemente presso le sedi compartimentali per mansioni di terminalista.

Art. 5.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, fermo restando quanto già disposto con l'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 1983, è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per particolari esigenze, personale di ricerca altamente qualificato in numero di dieci unità, anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.

Art. 6.

L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, fermo restando quanto già disposto con l'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 1983, è autorizzato ad assumere cinquanta unità di personale temporaneo ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, da adibire a lavori per conto terzi e con spesa totalmente a carico dei medesimi.

Art. 7.

L'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) è autorizzato ad assumere, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e per i posti di organico vacanti, otto impiegati di II categoria e sette impiegati di III categoria.

Art. 8.

Lo Steeple-Chases d'Italia è autorizzato ad assumere una unità di personale temporaneo con qualifica di terminalista ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 9.

L'Acquedotto pugliese è autorizzato ad assumere il seguente personale temporaneo:

ottanta operatori tecnici (idraulici, fontanieri, elettricisti, meccanici, telefonisti, dattilografi, disegnatori) fino al 31 dicembre 1983;

venticinque operatori tecnici (letturisti) dal 15 novembre 1983 al 31 gennaio 1984.

Art. 10.

L'Ordine mauriziano è autorizzato ad assumere, nove unità di personale medico e novantasei unità di personale paramedico.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1983

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro della funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1983
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 288

(6131)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 novembre 1983.

Autorizzazione all'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione dei prodotti agricoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna di essere incluso tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle attività mangimistiche di trasformazione di prodotti agricoli;

Vista la delibera in data 31 maggio 1977, con la quale il CIPE ha stabilito, tra l'altro, che rientrano nei settori ammissibili alle agevolazioni creditizie di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, i progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale;

Considerato che le operazioni di trasformazione dei prodotti agricoli e le attività mangimistiche sono strettamente connesse, per il loro carattere di strumentalità ed accessorietà, con gli allevamenti zootecnici e con l'agricoltura industrializzata in genere;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976;

Decreta:

L'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione dei prodotti agricoli.

L'istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1983

Il Ministro: GORIA

(6136)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 novembre 1983.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita ed in particolare l'ultimo del 18 giugno 1983;

Considerato il protocollo globale d'intesa sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983, che determina il nuovo calcolo dell'indennità di contingenza;

Vista la nota n. 18294 del 5 agosto 1983, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, commercio, agricoltura e credito è scattata di 2 punti pesanti a decorrere dal 1° agosto 1983;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1983, ai minimi di retribuzione spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte - Lombardia - Liguria - Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige - Emilia - Toscana - Lazio - Napoli - Palermo):

portieri . . . . L. 218,70
addetti alla pulizia . . . . » 205,20

2ª zona (Marche - Umbria - Abruzzo - Molise - Campania esclusa Napoli - Puglia - Lucania - Calabria - Sicilia escluso Palermo):

portieri . . . . L. 188,00
addetti alla pulizia . . . . » 176,52

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1983

Il Ministro: DE MICHELIS

(6135)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 ottobre 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 maggio 1983 recante autorizzazione all'arcispedale « S. Maria Nuova » di Firenze al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1983) relativo all'autorizzazione all'arcispedale « S. Maria Nuova » di Firenze al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la nota n. III.1.14.2/13159/A/83 del 4 ottobre 1983, con la quale il presidente dell'unità sanitaria locale zona 10 « D » - Firenze fa presente che essendo l'U.S.L. subentrata agli stabilimenti ospedalieri di Careggi la struttura da autorizzare debba individuarsi nella U.S.L. medesima;

Ritenuto pertanto, di dover rettificare il predetto provvedimento nel senso di individuare nella unità sanitaria locale zona 10 « D » - Firenze l'organismo autorizzato al prelievo;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del proprio decreto in data 18 maggio 1983 di cui in premessa è sostituito dal seguente:

« L'unità sanitaria locale 10 "D" - Firenze è autorizzata al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico ».

Art. 2.

L'art. 1 del sopra richiamato decreto è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'unità sanitaria locale zona 10 "D" - Firenze è incaricato dell'esecuzione del decreto 18 maggio 1983, il quale risulta modificato dal presente provvedimento ».

Art. 3.

Rimane ferma la validità degli articoli 2, 3 e 4 del più volte menzionato decreto del 18 maggio 1983.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1983

Il Ministro: DEGAN

(6177)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 23 giugno 1983.

Spese ammissibili alle agevolazioni previste per grandi imprese industriali dalla legislazione per il Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visti gli articoli 62 e seguenti del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, relativi alla concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato alle iniziative nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 73, ultimo comma, del citato testo unico, in base al quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce con proprio decreto le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie anzidette;

Visto altresì l'art. 77 dello stesso testo unico relativo alle spese ammissibili e, in particolare, il secondo comma dell'articolo anzidetto, in forza del quale sono escluse dalle agevolazioni le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime;

Visti i propri decreti 28 giugno 1979 e 10 novembre 1979, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, n. 186 del 9 luglio 1979 e n. 41 del 12 febbraio 1980, recanti nuove procedure per la concessione delle agevolazioni alle iniziative industriali con investimenti fissi, rispettivamente, non superiori e superiori a 30 miliardi di lire;

Visti in particolare gli articoli 3, penultimo comma, e 8, penultimo comma, del citato decreto ministeriale 10 novembre 1979, per effetto dei quali vengono escluse dalle agevolazioni a favore delle iniziative con investimenti superiori a 30 miliardi di lire le spese sostenute anteriormente al biennio precedente la presentazione della domanda definitiva di incentivo;

Ritenuto di meglio adeguare alla disciplina del citato art. 77, secondo comma, le disposizioni, anch'esse citate, di cui ai penultimi commi degli articoli 3 e 8 del ripetuto decreto ministeriale 10 novembre 1979, nel senso di escludere dai benefici solo le spese sostenute anteriormente al biennio precedente la domanda iniziale di agevolazione; ciò anche al fine di coordinare le disposizioni stesse con quelle corrispondenti del decreto ministeriale 28 giugno 1979 sulle iniziative di piccole e medie dimensioni, per le quali l'esclusione coinvolge, appunto, solo le spese sostenute anteriormente al biennio antecedente la prima ed unica domanda di contributo;

Decreta:

Art. 1.

A modifica delle disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 3 e al penultimo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 10 novembre 1979, indicato in premessa, le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle effettuate non prima dei due anni anteriori alla data di ricevimento della richiesta, presentata ai sensi dello art. 1 dello stesso decreto 10 novembre 1979.

Tale disposto si applica anche alle iniziative per le quali è stata già proposta domanda di agevolazioni e che alla emanazione del presente decreto non siano state ancora ammesse alle agevolazioni stesse.

Art. 2.

Per le iniziative industriali per le quali sia stata presentata domanda di agevolazioni relativamente ad un programma di investimenti fissi inferiore a 30 miliardi di lire e che per effetto di variazioni di spese intervenute nel corso della loro realizzazione o di successivi accertamenti di collegamenti ai sensi dell'art. 79 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, o di rettifiche al valore degli investimenti fissi preesistenti, vengano a superare il predetto importo di 30 miliardi di lire, di cui all'art. 74 del citato testo unico 6 marzo 1978, n. 218, le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle effettuate non prima dei due anni anteriori alla data di ricevimento della domanda originaria.

Riguardo a tali iniziative potranno essere utilizzati gli atti istruttori eventualmente già espletati dagli istituti di credito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1983

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1983
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 105

(6181)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1983, n. **642.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Catanzaro ad acquistare un immobile.

N. 642. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Catanzaro viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 82.000.000, parte dello scantinato (mq 90), il piano terreno (mq 67), il primo piano (mq 755) e il secondo piano (mq 300) dello stabile sito in Catanzaro, via A. Daniele n. 18, insistente su un'area censita al nuovo catasto terreni al foglio 39, particelle 392 e 393, di proprietà della S.p.a. « Suditalia », come da atto di compravendita 6 settembre 1961 a rogito dott. Felice Scalfaro, notaio in Catanzaro, registrato a Catanzaro in data 21 settembre 1961 al n. 811, da adibire a sede e poliambulatori.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1983
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 211

DECRETO 27 giugno 1983, n. **643.**

Proroga della durata del consorzio « Co.Ve.Co. » - Cooperative vesuviane consorziate, in Ottaviano.

N. 643. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, la durata del consorzio « Co.Ve.Co. » - Cooperative vesuviane consorziate, in Ottaviano (Napoli), viene prorogato all'8 ottobre 1992.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1983
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 212

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Modificazioni agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 12 settembre 1983) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 10 novembre 1983, n. 637 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 dell'11 novembre 1983).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al *30 giugno 1984* ».

2. Il quarto comma dell'articolo 14 del medesimo decreto-legge è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, anche oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 13, ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al *30 giugno 1984* ».

Art. 1-*bis*.

1. *Il termine inizialmente previsto dal decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874, *per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata è ulteriormente prorogato al* 30 *giugno* 1984.

2. *I termini stabiliti dalle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto della Campania e della Basilicata, nonché alla prosecuzione di attività economiche e servizi di interesse collettivo, sono prorogati al* 31 *dicembre* 1984.

Art. 2.

All'articolo 5-ter *del decreto-legge* 23 *gennaio* 1982, *n.* 9, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 25 *marzo* 1982, *n.* 94, *sono aggiunti i seguenti commi:*

« Per i mutui di cui al primo comma, ammessi a contributo anche su finanziamenti totalmente erogati, il comitato esecutivo del CER provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo trasmessa dall'istituto di credito mutuante. Il contributo è pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del decreto-legge 6 *settembre* 1965, *n.* 1022, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 1° *novembre* 1965, *n.* 1179, *e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere previsto dall'articolo* 24, *secondo comma, della legge* 5 *agosto* 1978, *n.* 457, *e successive modificazioni, per gli acquirenti o gli assegnatari il cui reddito sia compreso nei limiti vigenti, ai sensi dell'articolo* 20 *della citata legge* 5 *agosto* 1978, *n.* 457, *e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le cooperative a proprietà indivisa, l'onere a carico del mutuatario è stabilito nella misura del* 4,5 *per cento all'anno, oltre al rimborso del capitale.*

Il CER eroga il contributo sulla base dell'atto di quietanza a saldo trasmesso dall'istituto di credito mutuante.

Il contributo come sopra determinato in relazione ad un possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo di mutuo, può essere corrisposto dal CER in rate semestrali direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo, ove ecceda il limite di impegno di lire dieci miliardi e comunque purché tale eccedenza non superi il limite di impegno di lire tre miliardi, si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 8248 *dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario* 1983 ».

Art. 3.

1. Per provvedere al pagamento in unica soluzione dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è istituito, a decorrere dall'anno finanziario 1983, apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Nell'anno finanziario 1983 la relativa dotazione è fissata in lire 18 miliardi.

2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante l'utilizzazione della disponibilità di limite di impegno di L. 2.276.501.200 esistente sul capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1983, a valere sul limite di impegno di lire 5 miliardi iscritto nell'anno finanziario 1976 in applicazione dell'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, che resta conseguentemente ridotto di pari importo.

3. All'uopo le quote annuali come sopra utilizzate, complessivamente ammontanti a L. *18.212.009.600*, saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1983, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura stabilita dal precedente primo comma.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(*Soppresso*)

Art. 4-*bis.*

Al fine di garantire la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata avviati sulla base dei limiti d'impegno definiti dalle leggi di finanziamento e dalle leggi di bilancio, il CER è autorizzato a trasferire alle regioni, nei limiti delle quote spettanti ad ogni singola regione, le relative disponibilità di contributi non ancora utilizzate e giacenti presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, anche in eccedenza dei limiti annuali di erogabilità.

Art. 4-*ter.*

L'ultimo comma dell'articolo 11 *del decreto-legge* 6 *settembre* 1965, *n.* 1022, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 1° *novembre* 1965, *n.* 1179, *modificato dall'articolo* 5 *del decreto-legge* 23 *gennaio* 1982, *n.* 9, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 25 *marzo* 1982, *n.* 94, *è sostituito dal seguente:*

« L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori a pena di decadenza dall'agevolazione. Allo atto di vendita è assimilato il contratto preliminare stipulato a norma dell'articolo 1351 *del codice civile. Gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre alla autorità competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita o dal preliminare. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della legge* 25 *marzo* 1982, *n.* 94, *e non ancora assegnati o venduti, il termine di due anni decorre da tale data ».*

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

La legge di conversione dispone, inoltre, quanto segue:

« Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 11 *luglio* 1983, *n.* 318 ».

(6214)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fondo sanitario nazionale - parte corrente: acconto agli istituti zooprofilattici sperimentali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. (Deliberazione 23 settembre 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 663/79, convertito nella legge n. 33/80, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al punto precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal citato art. 51 della legge n. 833/78;

Considerato che il Consiglio sanitario nazionale deve ancora esaminare la proposta del Ministero della sanità di determinare nuovi criteri di ripartizione del finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 1983;

Ritenuto che nelle more della definitiva determinazione dei suddetti criteri di riparto per il 1983 occorre assicurare agli istituti zooprofilattici sperimentali un finanziamento in via provvisoria;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 27 luglio 1983;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 17 agosto 1983;

Delibera:

E' determinata in lire 15 miliardi la somma destinata al finanziamento di parte corrente per il primo semestre 1983 degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Detto importo è ripartito, in via provvisoria e salvo conguagli, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle misure indicate nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, addì 23 settembre 1983

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LONGO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1983

PARTE CORRENTE

Finanziamento per istituti zooprofilattici sperimentali (in milioni)

Quota di acconto

Regioni	Assegnazione primo semestre
Piemonte	1.005,255
Valle d'Aosta	167,542
Lombardia	1.875,308
Provincia autonoma di Bolzano	202,114
Provincia autonoma di Trento	202,114
Veneto	1.414,804
Friuli-Venezia Giulia	606,344
Liguria	502,627
Emilia-Romagna	1.667,018
Toscana	891,964
Umbria	425,589
Marche	850,924
Lazio	480,288
Abruzzo	702,012
Molise	351,114
Campania	563,117
Puglia	519,209
Basilicata	207,771
Calabria	337,870
Sicilia	1.132,906
Sardegna	894,110
Totale	15.000,000

(6117)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 27 ottobre 1983, n. **2/7.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali. Operazioni a termine su merci presso le borse estere.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, le disposizioni della circolare n. 2 del 31 agosto 1981, capitolo VI « VARIE », paragrafo 12) « Operazioni a termine su merci presso le borse estere » sono modificate come in appresso specificato:

I) Il secondo comma (pag. 82) è così modificato:

« Ditte industriali (1) e commerciali dei seguenti settori:

metalli non ferrosi (rame, stagno, piombo, zinco, nichelio, alluminio, argento, palladio e platino),

cereali (grano duro, grano tenero, mais, orzo e avena),

caffè crudo,

cacao,

gomma naturale,

semi oleosi, relativi olii e farine, frutti oleosi, alimenti zootecnici,

gasolio,

nonché ditte industriali delle lane e del cotone ».

II) Le disposizioni di cui alla lettera *A*) « Operazioni a termine su metalli non ferrosi » sono così modificate:

« A) *Operazioni a termine su metalli non ferrosi*:

1) le operazioni a termine devono essere trattate esclusivamente presso le borse estere, come stabilito in appresso:

London Metal Exchange - Londra e Commodity Exchange Inc. - New York per rame, stagno, piombo, zinco, nichelio e argento (2)

New York Mercantile Exchange per palladio e platino

London Metal Exchange per alluminio

(1) Da intendersi per tali le aziende che in qualsiasi modo lavorino o utilizzino le materie prime in argomento.

(2) Le operazioni a termine per l'argento possono essere trattate anche con i seguenti « Bulllion Brokers » di Londra: Mocatta & Goldsmid Limited; Sharps, Pixley Limited; Samuel Montagu & Co. Limited.

CONTRATTI BASE

Metallo	Londra	New York
rame . . .	25 tonn.	25.000 libbre
stagno . . .	5 tonn.	5 tonn.
piombo . . .	25 tonn.	60.000 libbre
zinco	25 tonn.	60.000 libbre
nichelio	6 tonn.	2.000 libbre (1)
alluminio	25 tonn.	—
argento	10.000 once per il London Metal Exchange 1.000 once per il London Bullion Market	10.000 once troy
palladio	—	100 once troy (2)
platino	—	50 once troy (3)

(1) Di catodi nuovi della dimensione di 1 × 1 fino a 10 × 10 pollici quadrati; ogni contratto deve essere fatto per dimensioni uniformi e le fluttuazioni dei prezzi saranno contenute entro 25 cents in più o in meno rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente.

(2) In piastre e/o lingotti con contenuto minimo del 99,8% di palladio (consegne per i mesi di marzo, maggio, giugno, agosto, settembre, novembre e dicembre).

(3) In fogli o barre con contenuto minimo del 99,8% di platino puro (per i metalli del gruppo del platino 99,5%) consegne per i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

2) il quantitativo di merce entro il quale la ditta può operare a termine è fissato in una quantità corrispondente alla capacità operativa degli impianti, tenuto anche conto dei quantitativi effettivamente lavorati ovvero dei quantitativi commercializzati negli anni precedenti ».

III) Le disposizioni di cui al punto 1) della lettera *F*) « Operazioni a termine sul caffè crudo » sono così modificate:

« 1) Le operazioni a termine devono essere esclusivamente trattate presso le borse di New York, di Londra e di Parigi/Le Havre ».

IV) Dopo le disposizioni della lettera *G*), vengono inserite le seguenti, relative alle operazioni a termine su gasolio che vengono individuate dalla lettera *H*):

« H) *Operazioni a termine su gasolio*:

1) le operazioni a termine devono essere esclusivamente trattate presso la borsa di Londra (International Petroleum Exchange of London Limited - IPE);

2) la facoltà di operare a termine è riservata a ditte che svolgono attività di produzione, raffinazione e compravendita di greggio ».

Conseguentemente, le norme comuni a tutte le operazioni a termine che chiudono il paragrafo 12), precedentemente riportate alla lettera *H*), sono ora individuate dalla lettera *I*).

Il direttore: MONTERASTELLI

(6202)

CIRCOLARE 31 ottobre 1983, n. **2/8.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali. Regolamento valutario delle importazioni di talune merci originarie e provenienti dall'Egitto.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero si comunica che, a far tempo dal 1° novembre 1983, alla circolare n. 2 del 31 agosto 1981 « Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali » sono apportate le seguenti modifiche:

il paragrafo 16) del cap. VI - VARIE è abrogato ed è soppresso il N.B. del paragrafo 12) del cap. I, pag. 23;

il 3° capoverso del paragrafo 4) del medesimo cap. I viene così modificato:

« Non devono essere emesse notifiche bancarie, oltre che nei richiamati casi di mancato addebitamento od accreditamento di conti valutari o di conti esteri in lire (ad esempio: utilizzo di conto autonomo per gli scambi commerciali tra le zone di frontiera italo-jugoslave; utilizzo del conto speciale Alpe-Adria), anche nei seguenti:

operazioni esenti da formalità valutarie, fermo restando per le banche l'obbligo di tenere evidenza degli impegni conseguenti a regolamenti anticipati di importazioni (1);

compensi di lavorazione (comprese le riparazioni) da e per l'estero;

operazioni di transito i cui regolamenti debbono essere segnalati con Mod. 1 Trans.;

acquisti all'estero di parti di ricambio di macchinari esportati dall'Italia e ancora sotto garanzia ».

Ufficio italiano dei cambi
L. GRAZIOSI - R. RIGHETTI

(6203)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 36 del 5 novembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorsi:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico - Arco Felice;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico - Arco Felice;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi fisica macromolecole - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico - Arco Felice;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di radioastronomia - Bologna. (Riapertura termini);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla chimica e la struttura dei composti eterociclici e loro applicazioni - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui diariloidi e loro applicazioni - Genova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla sintesi e stereochimica di speciali sistemi organici - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per le sostanze organiche naturali - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio attività spaziali - Roma. (Riapertura dei termini);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio attività spaziali - Roma. (Riapertura dei termini);

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio sui meccanismi di reazioni organiche - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sugli stati molecolari radicalici ed eccitati - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui biopolimeri - Padova;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui biopolimeri - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui biopolimeri - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla struttura e attività catalitica di sistemi di ossidi - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni del calcolo « M. Picone » - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, da un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni del calcolo « M. Picone » - Roma.

(6170)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 312 del 14 novembre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca: Concorso pubblico, per titoli integrato da una prova di idoneità tecnica, ad un posto di agente tecnico.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1983, n. **49.**
Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI DIPARTIMENTALI DI SALUTE MENTALE

Art. 1.
Servizio dipartimentale di salute mentale

Il servizio di salute mentale di cui alla lettera *d*) dell'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, inteso come insieme dei servizi e presidi che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative in materia di salute mentale, è organizzato su base dipartimentale ai sensi dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.
Attività del servizio dipartimentale di salute mentale

Il servizio dipartimentale di salute mentale garantisce la continuità e l'omogeneità dei trattamenti preventivi, curativi e riabilitativi.

A tal fine esso assicura:

a) attività ambulatoriali e domiciliari articolate a livello distrettuale ed erogate dodici ore al giorno, nei giorni feriali; le sedi di distretto saranno istituite tenendo conto delle strutture già esistenti ed in particolare delle sedi poliambulatoriali, secondo le indicazioni contenute nel progetto degli interventi di cui al successivo art. 5;

b) pronto intervento funzionante 24 ore su 24;

c) servizio di diagnosi e cura per i ricoveri di pazienti acuti, sia volontari che in regime di trattamento sanitario obbligatorio, con un numero di posti-letto non superiore a uno per 10.000 abitanti, da istituire in aree specifiche di adeguate strutture ospedaliere individuate dalla Regione nel progetto degli interventi di cui al successivo art. 5;

d) comunità protette ubicate possibilmente nel territorio delle unità sanitarie locali ove insiste il servizio dipartimentale di salute mentale, finalizzate alla prima risocializzazione degli ex degenti ed al trattamento di pazienti usciti dalla fase acuta;

e) strutture alloggiative, quali case famiglia e alberghi o pensioni convenzionati, in numero sufficiente a soddisfare le esigenze reali degli utenti;

f) attività di prevenzione del disagio psichico, attraverso adeguati programmi di interventi nelle scuole e negli ambienti di lavoro;

g) attività di aggiornamento e di formazione specifica del personale, in collegamento con le strutture universitarie;

h) iniziative finalizzate al recupero degli ex degenti attraverso cooperative di lavoro artigianale, artistico ed agricolo.

Art. 3.
Commissione di coordinamento - commissione consultiva regionale per i servizi dipartimentali di salute mentale

Presso l'assessorato regionale alla sanità è istituita una commissione di coordinamento per i servizi dipartimentali di salute mentale composta da:

l'assessore regionale alla sanità o un suo delegato, con funzioni di presidente;

cinque consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale;

gli assessori alla sanità dei comuni capoluogo di provincia o loro delegati;

sette esperti designati dalla commissione consiliare permanente per la sanità;

tre funzionari regionali, di cui uno con funzioni di segretario, nominati dalla giunta regionale.

La commissione di coordinamento è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica per la durata del consiglio regionale.

La commissione di coordinamento svolge le seguenti attività:

a) collaborazione nei confronti degli organi regionali per l'indirizzo e il coordinamento del lavoro da svolgere nelle singole unità sanitarie locali, nella fase di progettazione e di realizzazione dei servizi dipartimentali di salute mentale;

b) consulenza a favore degli organi regionali nella fase di predisposizione e di realizzazione del progetto degli interventi di cui al successivo art. 5;

c) controllo delle fasi di realizzazione e dei modi di svolgimento delle attività dei servizi dipartimentali di salute mentale;

d) consulenza a favore della giunta regionale per i programmi di formazione e di aggiornamento del personale addetto ai servizi di salute mentale e per i progetti relativi all'inserimento lavorativo ed alla sistemazione residenziale degli ex degenti ed in genere degli utenti del servizio.

Presso l'assessorato regionale alla sanità è istituita una commissione consultiva regionale per i servizi dipartimentali di salute mentale composta:

1) dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

2) dal presidente della commissione consiliare permanente per la sanità o da un suo delegato;

3) da sette rappresentanti delle associazioni di famiglie e di utenti del servizio dipartimentale di salute mentale nonché delle associazioni di volontariato operanti nel settore designati sulla base delle segnalazioni pervenute dalle associazioni interessate, dall'assessore regionale alla sanità, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Le funzioni di segretario della commissione consultiva sono svolte da un funzionario regionale in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

La commissione di cui al quarto comma del presente articolo è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale per un triennio ed esprime il proprio parere in ordine alla predisposizione e all'attuazione del progetto degli interventi di cui al successivo art. 5 nonché sulle norme per il funzionamento dei servizi dipartimentali di salute mentale.

Art. 4.
Adempimenti preliminari per l'elaborazione del progetto degli interventi

Le assemblee generali delle unità sanitarie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge trasmettono all'assessorato regionale alla sanità:

a) una dettagliata proposta per l'istituzione del servizio dipartimentale di salute mentale a norma della presente legge;

b) una proposta per la localizzazione e l'attivazione delle strutture e dei presidi del servizio dipartimentale di salute mentale previa ricognizione delle strutture esistenti effettivamente disponibili;

c) una ricognizione degli operatori, con l'indicazione per ciascuno della qualifica rivestita, in servizio presso le strutture pubbliche e private convenzionate che svolgono attività nel settore della salute mentale;

d) una relazione sul numero degli utenti e sugli interventi richiesti e soddisfatti durante l'anno 1982;

e) una ricognizione della spesa sostenuta nel 1982, per le attività connesse alla tutela della salute mentale ed una relazione documentata sulla medesima con indicazione nominativa dei compensi relativi a retribuzioni, eventuali consulenze, convenzioni e prestazioni varie erogate a seguito di incarico specifico.

Art. 5.
Progetto degli interventi

La giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni e proposte fornite dalle assemblee generali delle unità

sanitarie locali ai sensi del precedente art. 4, predispone, sentita la commissione consiliare competente per la sanità, un progetto dettagliato di interventi per l'istituzione dei servizi dipartimentali di salute mentale, da realizzare nell'arco di un biennio, in corrispondenza degli esercizi finanziari 1983, 1984 e 1985. Il progetto è sottoposto alle assemblee generali delle unità sanitarie locali ed approvato con deliberazione del consiglio regionale.

Il progetto deve contenere:

a) l'individuazione dettagliata dei poli ospedalieri e la mappa dei posti-letto attualmente in convenzione corredata da un piano che preveda la riorganizzazione delle strutture per acuti, secondo i requisiti di legge, l'organizzazione di strutture per trattamenti protratti che non necessitano di degenza ospedaliera e l'utilizzazione di strutture private convenzionate di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 931 del 24 febbraio 1981, che non svolgano esclusivamente attività psichiatrica ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) la localizzazione dei presidi e delle strutture necessari ad assicurare le attività di cui al precedente art. 2 in ogni unità sanitaria locale, fermo restando quanto previsto all'art. 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) la riorganizzazione interna degli ospedali psichiatrici finalizzata al graduale superamento degli stessi e la riorganizzazione di strutture per lungodegenti e cronici in conformità alle norme contenute nel titolo II della presente legge;

d) l'utilizzazione del personale già in servizio presso le unità sanitarie locali e presso i presidi ospedalieri pubblici e convenzionati, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale, e con gli ordini professionali dei medici nonché indicazioni precise per la determinazione delle piante organiche dei servizi dipartimentali di salute mentale, in conformità a quanto previsto al titolo II della presente legge;

e) la previsione della spesa basata sull'uso programmato delle risorse e dei risparmi conseguibili in relazione a quanto previsto alla precedente lettera *a*).

Art. 6.

Convenzioni con le università

La Regione, ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stipula convenzioni con le università per consentire alle cliniche universitarie psichiatriche e di neuro-psichiatria infantile ed agli istituti universitari di psicologia, l'espletamento dei compiti di ricerca, di didattica e di assistenza, anche in strutture non universitarie.

Per le finalità di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni specifiche con le università, nel rispetto dei relativi compiti istituzionali e secondo i criteri di collaborazione sanciti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le predette convenzioni dovranno essere conformi a quanto stabilito dai decreti del Ministero della pubblica istruzione del 9 novembre 1982, concernenti rispettivamente: «Determinazione dei requisiti di idoneità per l'utilizzazione delle strutture delle unità sanitarie locali da parte delle facoltà di medicina ai fini della ricerca e dell'insegnamento» e «Approvazione degli schemi-tipo di convenzione tra Regione e università e tra università e unità sanitarie locali».

Le convenzioni tra le singole unità sanitarie locali e le università sono approvate con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità.

Gli studenti delle facoltà di medicina e degli istituti universitari di psicologia e di pedagogia e gli iscritti alle scuole di specializzazione in psichiatria e neuropsichiatria infantile possono frequentare le strutture convenzionate a norma del presente articolo e, previa autorizzazione da parte dei responsabili del servizio dipartimentale di salute mentale e delle autorità universitarie competenti, le strutture degli altri servizi.

D'intesa con le università, il consiglio regionale disciplina e coordina, con appositi atti deliberativi, il diritto alla frequenza dei servizi dipartimentali di salute mentale da parte degli studenti delle scuole di servizio sociale, delle scuole di formazione per educatori e degli allievi delle scuole per infermieri professionali.

Art. 7.

Responsabile del servizio dipartimentale di salute mentale - Coordinamento

Il responsabile del servizio dipartimentale di salute mentale è uno psichiatra o un neuro-psichiatra od un neuro-psichiatra infantile con qualifica di primario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nominato dall'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, secondo quanto indicato dalla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il coordinamento tecnico delle attività il responsabile di cui al comma precedente è coadiuvato da un gruppo interdisciplinare di operatori in rappresentanza delle varie strutture del servizio dipartimentale di salute mentale.

Le unità sanitarie locali garantiscono la partecipazione, per il tempo necessario, degli operatori di cui al comma precedente alle attività di coordinamento tecnico.

L'attività di coordinamento di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di indennità.

Titolo II

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DIPARTIMENTALI DI SALUTE MENTALE

Art. 8.

Funzioni del servizio dipartimentale di salute mentale

Il servizio dipartimentale di salute mentale svolge le seguenti funzioni:

1) Attività di prevenzione:

a) interventi per l'individuazione precoce delle situazioni di effettivo o potenziale disagio psichico, da attuarsi nella realtà scolastica, lavorativa e sociale in collaborazione con il servizio materno infantile, con la scuola ed i suoi organi collegiali, con il servizio per l'igiene, la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli altri servizi socio-sanitari del territorio;

b) interventi di promozione e sensibilizzazione sui problemi dell'igiene mentale dei cittadini, da attuarsi mediante programmi di educazione sanitaria integrati e concordati con gli altri servizi delle unità sanitarie locali, in particolare con il consultorio familiare;

c) promozione di ricerche e collaborazione ai piani di ricerca finalizzati avviati dalla Regione e dagli istituti di ricerca.

2) Attività di diagnosi e cura:

a) interventi diagnostici e terapeutici a livello ambulatoriale, domiciliare e presso centri terapeutici;

b) pronto intervento psichiatrico;

c) trattamenti sanitari volontari e obbligatori secondo quanto stabilito dall'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) attività di filtro e controllo dei ricoveri nelle strutture convenzionate di cui all'art. 5 della presente legge.

3) Attività di riabilitazione:

a) valutazione della reale disponibilità della famiglia a riaccogliere il malato dimesso;

b) attività rigorosamente coordinata di deospedalizzazione, riabilitazione e reinserimento di degenti ancora ricoverati negli ospedali psichiatrici pubblici e negli istituti privati, secondo i principi fissati dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in conformità alle direttive impartite dalla Regione a norma del precedente art. 5;

c) assistenza sociale, sanitaria e riabilitativa di pazienti psichiatrici lungodegenti e cronici in strutture di ricovero;

d) attività di riabilitazione e reinserimento sociale del disagiato psichico attraverso centri sociali, centri diurni, comunità protette e terapeutiche, adeguate sedi di formazione professionale e di tirocinio di lavoro, nonché attraverso convenzioni con imprese artigiane e con enti pubblici, finalizzate ad assicurare agli ex degenti attività lavorative retribuite;

e) interventi socio-assistenziali volti ad assicurare una adeguata assistenza e l'alloggio presso case famiglia, case albergo e centri di ospitalità protratta per i disagiati psichici incapaci o impossibilitati a provvedere autonomamente ai propri bisogni.

Le attività di cui al precedente comma sono svolte, di norma, ai seguenti livelli:

1) a livello distrettuale:

a) interventi ambulatoriali;
b) interventi domiciliari;

2) a livello di unità sanitarie locali:

a) programmazione e controllo degli interventi sanitari, riabilitativi e di occupazione;
b) servizio di diagnosi e cura ospedaliero;
c) centri diurni con funzioni terapeutiche e riabilitative;
d) pronto intervento psichiatrico;

e) erogazione di provvidenze economiche;

f) servizi di assistenza sociale e sanitaria per lungodegenti e cronici;

g) case famiglia o centri di ospitalità protratta;

h) comunità protette;

i) comunità terapeutiche per trattamenti protratti che non necessitano di degenza ospedaliera.

Il progetto degli interventi di cui al precedente art. 5 dovrà prevedere le situazioni in cui le attività indicate al punto 2) del precedente comma saranno organizzate a livello interzonale purché ricorrano condizioni di comprovata necessità.

I posti ospitalità da riservare alle iniziative di cui alle lettere f), g), h) ed i) del punto 2) del secondo comma del presente articolo saranno definiti sulla base dei risultati delle ricognizioni effettuate dalle unità sanitarie locali ai sensi del precedente art. 4.

Art. 9.
Attività ambulatoriale

I presidi ambulatoriali devono assicurare interventi di tipo medico-farmacologico e di tipo psicoterapeutico e socio-assistenziale.

L'organizzazione degli interventi ambulatoriali deve avvenire in stretta collaborazione con le famiglie, ove possibile, nonché con il servizio materno-infantile e dell'età evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile ed in particolare con i consultori familiari e le unità territoriali di riabilitazione. Nell'organizzare tali interventi devono essere garantiti servizi adeguati alle esigenze dei bambini e degli adolescenti.

Il presidio ambulatoriale assicura un'attività continuativa dalle ore 8 alle ore 20 in tutti i giorni feriali mediante unità operative pluridisciplinari.

Le indicazioni per gli organici da assegnare ad ogni presidio presso le unità sanitarie locali saranno contenute nel progetto degli interventi di cui al precedente art. 5.

Nei piani delle unità sanitarie locali potranno essere previsti presidi aggiuntivi in relazione a specifiche esigenze del territorio connesse all'esistenza nel territorio stesso di ospedali, fabbriche, scuole ed altri insediamenti collettivi.

Art. 10.
Servizio di pronto intervento

Il servizio di pronto intervento funziona 24 ore su 24, risponde a richieste di intervento urgente nel luogo in cui esso si è reso necessario, fornisce una risposta adeguata alle crisi, contribuisce ad evitare il ricorso alla ospedalizzazione e la cronicizzazione del disturbo.

Il servizio di pronto intervento opera in coordinamento con il servizio di pronto intervento di cui alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 101.

Nel servizio di pronto intervento è utilizzato, a rotazione, il personale assegnato al servizio dipartimentale di salute mentale.

Il servizio di cui al presente articolo attua:

a) gli interventi domiciliari immediati assicurando per il tempo necessario la presenza degli operatori presso il paziente;

b) l'avvio all'ambulatorio dei pazienti;

c) il ricovero volontario presso l'ospedale generale e le altre strutture a ciò abilitate a norma del successivo art. 11;

d) il ricovero in regime di trattamento sanitario obbligatorio.

Nel progetto degli interventi di cui al precedente art. 5 saranno contenute indicazioni per la determinazione del numero delle unità operative pluridisciplinari e dei mezzi di trasporto di cui dovrà essere dotato il servizio previsto dal presente articolo.

Art. 11.
Servizi di diagnosi e cura
Ricoveri volontari e trattamenti sanitari obbligatori

I ricoveri in regime di trattamento sanitario obbligatorio sono effettuati, ai sensi dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in aree specifiche presso i servizi di diagnosi e cura individuati dalla Regione, anche a livello interzonale, nel progetto degli interventi di cui al precedente art. 5 presso le unità sanitarie locali nell'ambito degli ospedali pubblici, di quelli dipendenti da enti ed istituti ecclesiastici civilmente riconosciuti e delle cliniche universitarie.

I ricoveri volontari sono effettuati oltre che nelle strutture di cui al precedente comma anche nelle strutture private convenzionate di cui alla lettera a) del secondo comma del precedente art. 5.

In via eccezionale, in mancanza delle strutture indicate al precedente primo comma, rispetto a specifiche esigenze territoriali, il progetto degli interventi di cui all'art. 5 della presente legge può individuare le strutture private polispecialistiche convenzionate nelle quali sono consentiti ricoveri per trattamenti sanitari obbligatori, nel rispetto dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nei limiti fissati dalla Regione nel progetto stesso.

I trattamenti sanitari obbligatori sono disposti dal sindaco a norma degli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I ricoveri volontari sono subordinati al parere motivato del servizio dipartimentale di salute mentale.

Il servizio dipartimentale di salute mentale esercita la vigilanza sui ricoveri volontari e su quelli in regime di trattamento sanitario obbligatorio, con particolare riguardo ai ricoveri di cui al precedente terzo comma, nonché sugli interventi curativi nell'ambito dello specifico progetto terapeutico.

Gli operatori del servizio dipartimentale di salute mentale garantiscono l'assistenza nel servizio di diagnosi e cura nonché la necessaria consulenza psichiatrica a tutti i reparti ospedalieri.

La Regione, sulla base delle indicazioni delle unità sanitarie locali, predispone, nell'ambito del progetto degli interventi di cui al precedente art. 5, la mappa dei posti disponibili ed utilizzabili per le finalità del presente articolo.

I servizi ospedalieri di diagnosi e cura non potranno comunque avere un numero di posti-letto superiore a quindici.

Presso i presidi di cui al primo comma del presente articolo, devono essere organizzati spazi idonei per la vita dei ricoverati, quali corsie, soggiorni, spazi esterni, sale per colloqui, e deve essere utilizzato personale particolarmente qualificato.

I trattamenti sanitari obbligatori sono effettuati in stretto collegamento con i servizi sociali del territorio e con l'ambiente familiare e sociale del ricoverato.

I trattamenti sanitari obbligatori devono essere limitati al tempo strettamente necessario e sostituiti con progetti terapeutici da attuare con la collaborazione volontaria del ricoverato e, ove possibile, con la partecipazione dei familiari.

Al momento della dimissione, il servizio deve accertare che il paziente abbia una sistemazione autonoma ovvero una sistemazione presso la famiglia, se consenziente, o presso altre strutture curative o residenziali protette.

Art. 12.
Strutture private convenzionate

L'utilizzazione delle strutture private convenzionate è effettuata con le modalità e nei termini previsti nel progetto degli interventi di cui al precedente art. 5.

Fino all'approvazione del predetto progetto restano ferme le disposizioni impartite in materia dalla Regione.

Art. 13.
Ricoveri volontari per lungodegenti
Strutture di assistenza sociale e sanitaria

Per i malati di mente che necessitano di un trattamento socio-sanitario prolungato la Regione definisce, nell'ambito del progetto degli interventi di cui al precedente art. 5, delle strutture di assistenza sociale e sanitaria sia di ricovero che di tipo alternativo, quali comunità terapeutiche, comunità protette, case famiglia e centri diurni nel rispetto di quanto disposto dall'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il divieto di effettuare nelle strutture predette trattamenti sanitari obbligatori.

Art. 14.
Superamento degli ospedali psichiatrici

Il superamento degli ospedali psichiatrici, di cui all'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovrà avvenire attraverso:

1) la permanenza dell'attuale blocco dei ricoveri ed il superamento della specificità psichiatrica dell'istituzione;

2) la riorganizzazione interna attraverso la costituzione di aree omogenee di patologia e di ospitalità residenziale, con possibilità di assistenza specifica, destinate all'assistenza di situazioni psichiatriche gravi cronicizzate, di gravi invalidità o forme patologiche anche nei confronti dell'utenza del territorio;

3) la riorganizzazione degli ospedali psichiatrici in presidi generali per l'assistenza sociale e sanitaria e per la riabilitazione della lungodegenza psichiatrica e non prevalentemente psichiatrica. Tali presidi dovranno integrarsi e coordinarsi anche nel servizio dipartimentale di salute mentale, al fine di garantire la continuità terapeutica per i malati psichiatrici.

A tal fine la Regione:

1) provvede all'aggiornamento immediato dei dati concernenti le strutture psichiatriche esistenti nel territorio regionale di cui alla deliberazione della giunta regionale del 23 dicembre 1980, n. 7107;

2) provvede ad identificare, nel progetto degli interventi di cui al precedente art. 5, due distinti livelli assistenziali che portino alla costituzione delle seguenti aree di intervento:

a) un'area socio-sanitaria per situazioni psichiatriche gravi cronicizzate con prevalenti caratteristiche di riabilitazione destinata a:

pazienti con prevalenti disturbi psichiatrici ed istituzionali, per i quali non è obiettivamente prevedibile, in breve tempo, la dimissione dall'ospedale, nel rispetto dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ricercando soluzioni terapeutiche alternative, con un programma di progressivo inserimento sociale;

i ricoveri istituzionalizzati per una patologia di grave « handicap » psico-motorio.

Il personale che opera nella predetta area è costituito da: infermieri professionali, fisioterapisti, assistenti sociali, psicologi, medici internisti, geriatri, fisiatri, psichiatri. Nell'area stessa potranno essere organizzate attività ambulatoriali di riabilitazione motoria per i cittadini del territorio;

b) un'area socio-assistenziale destinata a:

degenti con prevalenti necessità di carattere sociale che, avendo già recuperato un discreto livello di autonomia e di socializzazione, sono in attesa di fruire di possibilità alloggiative e lavorative esterne;

anziani autosufficienti, senza prevalenti problemi psichiatrici ed istituzionali, che non necessitano di una assistenza sanitaria permanente.

Tale area sarà utilizzata anche da anziani senza precedenti di ospedalizzazione psichiatrica.

La predetta area sarà gestita dalla circoscrizione in cui si trova la struttura, in stretto collegamento con le unità sanitarie locali bacino di utenza della struttura stessa, secondo modalità definite dalla Regione in sede del progetto degli interventi di cui al precedente art. 5;

3) provvede ad impartire alle unità sanitarie locali direttive per la distribuzione degli ospiti e del personale sanitario e tecnico dell'ospedale psichiatrico tra i servizi dipartimentali di salute mentale, favorendo la formulazione di programmi concreti, con l'indicazione dei mezzi e dei tempi di realizzazione dei progetti di dimissione e la riconversione ed assegnazione del personale ai presidi esterni territoriali;

4) fissa i criteri di assegnazione del personale alle unità sanitarie locali a norma del successivo art. 16;

5) eroga alle unità sanitarie locali finanziamenti finalizzati alla deospedalizzazione in proporzione al numero dei relativi degenti da reinserire nel territorio;

6) controlla attraverso commissioni di vigilanza che il trattamento dei malati, in qualsiasi struttura, risponda a criteri di rispetto della dignità della persona; le norme per la composizione ed il funzionamento delle predette commissioni sono stabilite nei regolamenti di cui al successivo art. 15;

7) stabilisce, entro e non oltre il 30 giugno 1985, con deliberazione del consiglio regionale, la definitiva destinazione delle strutture di cui al presente articolo sulla base di una valutazione dei risultati conseguiti attraverso le trasformazioni previste nei precedenti commi.

Le norme previste dal presente articolo si applicano anche agli istituti privati che svolgono attività psichiatrica secondo le norme previste dal regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 (ospedale psichiatrico « Santa Maria Immacolata della Casa Divina Provvidenza » sito in Guidonia; « San Giovanni di Dio » sito in Genzano; « Villa degli Ulivi » sito in Sant'Elia Fiumerapido; istituto « Santa Maria » sito in Castrocielo; « San Francesco di Alatri » sito in Alatri; istituto « San Pio X » sito in Viterbo).

Il personale degli istituti di cui al precedente comma sarà destinato alle strutture del Servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto dalla legislazione vigente.

Art. 15.
Regolamenti

Il consiglio regionale, contestualmente all'approvazione del progetto degli interventi di cui al precedente art. 5, emana, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale, con gli ordini professionali dei medici nonché con le forze sociali e con i rappresentanti delle associazioni delle famiglie degli utenti, i regolamenti per il funzionamento dei servizi dipartimentali di salute mentale, per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture alternative ai ricoveri quali i centri sociali, i centri diurni, le comunità alloggio, le comunità protette e quelli per la composizione ed il funzionamento delle commissioni di vigilanza di cui al precedente art. 14.

Art. 16.
Personale

L'organizzazione del personale deve prevedere la costituzione di unità operative pluridisciplinari, composte da psichiatri, da psicologi, da assistenti sociali, da infermieri e da terapisti della riabilitazione.

L'organico complessivo del servizio dipartimentale di salute mentale è fissato in relazione alle unità necessarie per assicurare il funzionamento del servizio stesso e sarà determinato secondo i parametri fissati nel progetto degli interventi di cui al precedente art. 5. In casi particolari, in presenza di specifiche esigenze, potranno essere previste ulteriori unità di personale o altre figure professionali nell'ambito di quelle previste dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche con riguardo alle qualifiche funzionali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 dello stesso decreto.

Per il funzionamento dei servizi dipartimentali di salute mentale verrà utilizzato il seguente personale:

a) unità già operanti nei presidi e nei servizi per la salute mentale, creati in attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) unità di nuova assunzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1982, n. 12;

c) unità già inserite negli organici degli enti disciolti o di enti che abbiano cessato le loro funzioni relative alla tutela della salute mentale e che non abbiano ancora provveduto integralmente al trasferimento del relativo personale alle strutture del Servizio sanitario nazionale;

d) unità già addette ad ospedali ed istituti psichiatrici pubblici e privati, che in relazione al progressivo esaurimento delle funzioni di questi ultimi, si siano rese o si rendano successivamente disponibili per una mobilità verso gli altri presidi e servizi dipartimentali di salute mentale; a tal fine la Regione, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale, fissa i criteri per la distribuzione del predetto personale sul territorio.

Il personale addetto al servizio dipartimentale di salute mentale è distribuito nei presidi e servizi, con provvedimento dell'ufficio di direzione delle unità sanitarie locali, su proposta dei responsabili del servizio stesso, sentite le organizzazioni sindacali.

Il personale del servizio dipartimentale di salute mentale opera preferibilmente con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 17.
Formazione e aggiornamento del personale

Il diritto all'aggiornamento ed alla formazione del personale dei dipartimenti di salute mentale viene garantito dalle unità sanitarie locali per un totale di 150 ore annue destinate a:

a) seminari interni ed esterni, partecipazione a convegni ed attività di ricerca, scambi con operatori di altri servizi;

b) frequenza di attività di « training » psicoterapeutico svolta presso le sedi dei servizi dipartimentali di salute mentale all'uopo opportunamente attrezzate, utilizzando per la didattica il personale dei servizi stessi, idoneo allo svolgimento di tali attività e, mediante convenzione, personale universitario e degli istituti di ricerca.

Le attività di formazione ed aggiornamento professionale di cui al comma precedente sono intese ad assicurare una migliore qualificazione del personale dei servizi dipartimentali di salute mentale.

La Regione promuove l'aggiornamento permanente del personale dei servizi di salute mentale attraverso la continua verifica e rielaborazione dei metodi e delle tecniche adottati, nonché l'analisi epidemiologica dell'attività dei servizi stessi.

La Regione promuove, altresì, l'aggiornamento degli altri operatori dei servizi sociali e sanitari sui problemi, sui metodi terapeutici e sulla organizzazione dei servizi dipartimentali di salute mentale.

Art. 18.

Inserimento nel lavoro

In attuazione di quanto stabilito dalla lettera *d*) del punto 3) del primo comma del precedente art. 8, la Regione eroga un contributo annuo alle imprese artigiane, alle cooperative ed alle aziende che, nelle condizioni previste dalle leggi vigenti per l'avviamento al lavoro, assumono in qualità di lavoratore dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato un soggetto dimesso dagli ospedali psichiatrici o un paziente dimesso dai servizi di diagnosi e cura per i quali il responsabile del servizio dipartimentale di salute mentale certifichi la difficoltà di inserimento.

Le modalità ed i criteri per la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al precedente comma nonché le modalità per la realizzazione di iniziative di recupero da attuarsi, in via sperimentale ed in numero definito, attraverso le cooperative di lavoro di cui alla lettera *h*) del secondo comma del precedente art. 2, sono stabilite in sede di progetto degli interventi previsti dall'art. 5 della presente legge.

Art. 19.

Finanziamenti

In attesa che il progetto degli interventi di cui al precedente art. 5, precisi, insieme ai programmi, anche le somme necessarie per realizzarli, per l'anno 1983 e per ciascuno dei due anni successivi, sulla quota assegnata alla regione Lazio sul fondo sanitario nazionale saranno vincolate le somme di lire 1.500 milioni per la ristrutturazione delle aree ex manicomiali e di lire 1.000 milioni per il personale.

A partire dall'esercizio finanziario 1984 è istituito nel bilancio regionale per far fronte all'onere finanziario derivante dalla applicazione del precedente art. 18, un apposito capitolo denominato: « Contributi alle imprese artigiane, alle cooperative ed alle aziende per l'inserimento sul lavoro di dimessi dai servizi di diagnosi e cura e dagli ospedali psichiatrici » il cui stanziamento è stabilito annualmente con la legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 luglio 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 luglio 1983.

(5895)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle *leggi di bilancio* e ai *rendiconti dello Stato*, *ai concorsi* e *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, *per l'Africa* **L. 1.600**, *per le Americhe* **L. 2.000**, *per l'Asia* **L. 1.600**, *per l'Oceania* **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

***I prezzi** di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.